



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2406**

Prot. n. 738/08 S140

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, art. 2, comma 1., lettera g) - Legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, art. 3, comma 1 e art. 4. Primo aggiornamento dell'individuazione dei percorsi ciclabili di interesse provinciale e delle relative caratteristiche tecniche.

Il giorno **26 Settembre 2008** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARCO BENEDETTI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
OLIVA BERASI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 2, comma 1, lettera g), della Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 dispone: "Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, provvede: g) all'attuazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale".

L'art. 3 della Legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, così recita:
"Caratteristiche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali

1. Le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali nonché i criteri generali di utilizzo saranno stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione.".

Il successivo art. 4 dispone: "Percorsi ciclabili di interesse provinciale.

1. La Giunta provinciale individua i percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale.
2. I percorsi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche:
 - attraversano l'intero territorio provinciale e sono di collegamento con il territorio di altre province;
 - si inseriscono in un circuito ciclabile che interessa il territorio di più province;
 - sono di servizio ad un'intera valle interessando il territorio di almeno cinque comuni.
3. Il provvedimento di individuazione del percorso, corredata di adeguata cartografia, è notificato a tutti i comuni interessati.
4. Entro sei mesi dalla notificazione, i comuni, singolarmente o consorziati, possono predisporre il progetto esecutivo dei singoli tronchi di percorso ciclabile e ciclopedonale, ricadenti nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dalla Giunta provinciale, previo parere dei competenti organi consultivi, ove richiesto.
5. Su richiesta motivata dei comuni, ovvero decorso il termine di cui al comma 3, la Giunta provinciale può provvedere direttamente alla progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, o di singoli tronchi e alla relativa realizzazione.
6. Il percorso ciclabile non necessita di previsione nello strumento urbanistico locale qualora ricompreso nella sede stradale o di larghezza inferiore ai tre metri complessivi.
7. La proprietà dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati dalla Giunta provinciale può essere attribuita ai comuni e consorzi interessati, con l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione.
8. I comuni o loro consorzi subentrano alla Provincia per la manutenzione dei percorsi ciclabili ciclopedonali realizzati direttamente dalla Provincia su demanio statale, stipulando apposite convenzioni con le competenti amministrazioni.

9. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale possono rientrare tra le strade comunali di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni (2).”.

Con riferimento alla summenzionata legislazione provinciale la Giunta Provinciale con deliberazione n. 902 del 04 febbraio 1994 individuò i percorsi ciclopedonali di interesse provinciale e le relative caratteristiche tecniche approvando gli elaborati predisposti dall'allora Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale.

Con il provvedimento sopracitato la Giunta Provinciale individuava una rete di percorsi ciclopedonali con uno sviluppo pari a 414,00 Km di cui 54,00 km erano già stati realizzati.

Nel periodo 1994 – 2008 sono stati realizzati ulteriori 305,00 km di percorsi di cui 97,00 a traffico promiscuo e numerose opere d'arte quali ponti, mensole e sottopassi. Nel corso degli anni 2007 e 2008 i tecnici del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale hanno individuato nuovi percorsi ciclabili per circa ulteriori 105,00 km prevalentemente localizzati nella Valle di Non, nella Valle di Rabbi, in Val di Concei, nel collegamento Sarche – Limarò, nel collegamento diretto tra Trento e Lavis e nel raddoppio del percorso ciclopedonale tra Trento e Rovereto.

In particolare i percorsi ciclabili di interesse provinciale sono stati riportati in cartografia utilizzando come base la carta tecnica della Provincia Autonoma di Trento in scala 1:10.000.

Sono stati inoltre suddivisi per vallata e per ogni percorso viene evidenziato con specifica simbologia lo stato di fatto alla data di stesura della cartografia.

I tracciati riportati sono stati puntualmente verificati sul territorio e molti tratti sono anche stati concordati con le Amministrazioni comunali interessate.

Per alcuni tracciati particolarmente impegnativi dal punto di vista realizzativi resta inteso che puntuali e particolari soluzioni progettuali saranno definite solo successivamente ad una progettazione esecutiva.

Ulteriori percorsi e/o variazioni a quelli riportati potranno essere individuati su indicazione delle Amministrazioni comunali, dei Servizi della Provincia o a seguito di sopravvenute esigenze particolari.

Il nuovo Codice della Strada, così come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 convertito con la legge 1 agosto 2003 n. 214, ha definito per la prima volta sia cosa si intende per itinerario ciclopedonale che per utente debole della strada. Infatti al comma 2, dell'art. 2 è stata aggiunta la lettera “F-bis”, itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada” e all'art. 3 è stato inserito il comma “53- bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade”.

Inoltre con decreto 30 novembre 1999 n. 557 del Ministero dei Lavori Pubblici è stato adottato il “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.

Pertanto oltre alla relazione inerente l'individuazione dei percorsi ciclopedonali di interesse provinciale, in cui vengono illustrati i criteri generali seguiti per l'individuazione dei percorsi e le problematiche affrontate in rapporto alla particolare realtà trentina, sono state elaborate, sulla base delle esperienze effettuate e con riferimento a quanto previsto dal nuovo Regolamento di cui al Decreto n. 557/1999, le indicazioni di carattere tecnico necessarie alla realizzazione delle infrastrutture ciclabili.

Poiché, sono ancora alla fase di studio, non sono stati individuati tra i percorsi ciclopedonali di interesse provinciale i collegamenti lungo le sponde trentine del lago di Garda rispettivamente con le province di Brescia e di Verona, nonché il collegamento tra il Primiero ed il territorio della provincia di Belluno. Tali percorsi di interesse sovraprovinciale formeranno oggetto di specifico ed ulteriore aggiornamento

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, art. 2, comma 1, lettera g);
- vista la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, art. 3, comma 1 e art. 4;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1, della Legge provinciale n. 49/1988 rispettivamente le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali nonché il primo aggiornamento relativo all'individuazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale, secondo quanto riportato negli elaborati predisposti dal Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento composti da una parte descrittiva contenente:

- caratteristiche tecniche;
- la rete ciclabile e ciclopedonale del Trentino;
- indicazione dei costi di costruzione dei percorsi ciclopedonali;
- esempi di tipologie realizzate con documentazione fotografica;

e di un elaborato contenente tavole cartografiche al 10.000, anche in formato digitale, denominato "Individuazione percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale", documentazione che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i tracciati dei percorsi ciclopedonali, a seguito di progettazione esecutiva, potranno essere variati in considerazione di sopravvenute esigenze tecniche;

3. di disporre la notificazione degli elaborati, relativi all'individuazione dei nuovi percorsi ciclopedonali, di cui al precedente punto 1), a tutti i Comuni interessati dal tracciato in quanto ricadente nei rispettivi territori;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

MA